

PROCEDIMENTO CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6199/2012 proposto da:

F.A. (OMISSIS), R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

G.A., G.M., GI.EM., B. L., RI.VI., P.F., O.D., C.G., D.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 34/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 13/01/2011 R.G.N. 60/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015
dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA
Mario, che ha coeluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

1.- R.R. e F.A. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona - sezione distaccata di Albenga che aveva accolto la domanda avanzata da G.A. e G. M., entrambi in proprio e quali contitolari della società (OMISSIS), B.L., C.G., D. A., Gi.Em., O.D. e P. V., di dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto a rogito del notaio (OMISSIS) di Alassio in data 10 febbraio 2003, avente ad oggetto la costituzione in fondo patrimoniale del patrimonio immobiliare di R.R. in favore della moglie F.A..

2.- La Corte d'appello di Genova, pronunciando sull'appello dei coniugi R. e F., con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2011, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati.

3.- Avverso la sentenza, R.R. e F.A. propongono ricorso, affidato a quattro motivi.

Gli intimati non si difendono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.pc., n. 5, il vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.

Secondo i ricorrenti, gli attori in primo grado non avrebbero provato il pericolo attuale e concreto dell'insufficienza del patrimonio dei debitori a soddisfare le pretese dei creditori; il Tribunale avrebbe deciso sul presupposto erroneo della costituzione in fondo patrimoniale di tutti i beni dei ricorrenti, senza che, dall'attività istruttoria, risultassero elementi in tale senso; la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado, incorrendo in vizio di motivazione, in quanto avrebbe ommesso di esaminare i motivi di gravame; sarebbe stato onere degli attori dimostrare che, al di là dei beni conferiti in fondo patrimoniale, i debitori erano privi di altri beni, mobili o immobili, idonei a soddisfare le ragioni creditorie; in particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che sin dal mese di agosto 1997 taluni immobili del R., che sei anni dopo sono confluiti nel fondo patrimoniale, erano stati sottoposti a sequestro conservativo e questo si sarebbe potuto convertire in pignoramento, senza che i creditori fossero pregiudicati dal (successivo) atto di costituzione del fondo patrimoniale; tale circostanza avrebbe escluso in radice la sussistenza dell'eventus damni.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha accertato che "nella specie non vi è dubbio in ordine al fatto che il conferimento da parte del R. al fondo patrimoniale di tutti i propri beni immobili preclude ex art. 170 c.c., la soddisfazione sui beni conferiti al fondo stesso dei crediti portati dalle due sentenze di condanna del R. al risarcimento dei danni causati agli odierni appellati con il reato di truffa aggravata per il quale il R. è stato condannato in sede penale". Nel corpo della motivazione, la Corte ha ribadito di aver accertato

che il R. "ha conferito in blocco al neo costituito fondo patrimoniale tutti i propri beni immobili".

A fronte di questo accertamento fattuale, sarebbe stato onere del ricorrente indicare gli elementi emersi in giudizio, atti a dimostrare che non tutti i beni immobili di sua proprietà erano stati conferiti in fondo patrimoniale e tali che, se la Corte di merito li avesse considerati, sarebbe pervenuta a diverse conclusioni, in punto di fatto.

Ed invero, in sede di legittimità, l'unico controllo possibile sull'operato del giudice di merito in punto di accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione è "filtrato" dalla motivazione. Il relativo controllo presuppone che il ricorrente denunci vizi di quest'ultima che evidenzino, a loro volta, carenze nell'attività di assunzione e/o di valutazione delle prove, una volta che siano state regolarmente applicate da parte del giudice di merito le regole sul riparto dell'onere probatorio.

Nel caso di specie, la Corte non ha attribuito ai convenuti un onere probatorio gravante sugli attori, ma ha affermato che questi ultimi hanno assolto all'onere della prova dell'eventus damni su di loro gravante, dimostrando che tutti i beni immobili del R. erano confluiti nel fondo patrimoniale.

Il ricorso non evidenzia elementi atti a smentire l'accertamento di cui è detto in motivazione, salvo che per un asserito sequestro conservativo che avrebbe consentito di sottrarre i beni che ne sarebbero stati oggetto al vincolo di indisponibilità nascente dalla loro (successiva) costituzione in fondo patrimoniale.

Sotto questo profilo il ricorso viola palesemente l'art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non specifica l'atto col quale sarebbe stato disposto questo sequestro conservativo, ad istanza ed a favore di quali soggetti, a carico di quali beni, nè ne indica la data in modo da poter collocare la misura cautelare in epoca precedente all'annotazione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 162 c.c., u.c. (rilevante ai fini dell'opponibilità del vincolo ai terzi: cfr.

Cass. S.U. n. 21658/09). Ancora, non si deduce in ricorso di aver eccepito, già nei gradi di merito, siffatta situazione - della quale non vi è traccia nella sentenza impugnata - sicchè la relativa questione risulta inammissibile anche perchè dedotta per la prima volta in questa sede.

In conclusione, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.- Col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento

soggettivo della scientia damni in capo al R..

I ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe errato nel dare rilevanza al fatto che la costituzione del fondo era successiva alla notificazione del titolo esecutivo, senza soffermarsi sulle censure degli appellanti, fondate - anche in riferimento all'elemento soggettivo - sulla sussistenza del sequestro conservativo dei beni immobili, che avrebbe comportato la mancanza di consapevolezza in capo al R. del pregiudizio che arrecava alle ragioni dei creditori. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto dell'offerta effettuata dagli imputati, nel corso del processo penale a carico di R.R. (oltre che di R.M. e di A. F.), e precisamente all'udienza del 16 giugno 1998, della somma di L. 600.000.000 a totale soddisfacimento delle ragioni degli attuali creditori, ivi costituiti parti civili (in quanto persone offese dal reato di truffa ascritto agli imputati); con questa offerta, accettata senza alcuna riserva dalle parti civili, il R. avrebbe ritenuto di aver risarcito per intero il (presunto) danno e di avere perciò integralmente soddisfatto le proprie obbligazioni risarcitorie e restitutorie.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

A parte quanto già detto per il sequestro conservativo, analoghi profili di inammissibilità si riscontrano in merito alla dedotta vicenda dell'offerta risarcitoria in sede penale (sulla quale il ricorso è parimenti privo di autosufficienza). Peraltro, il fatto è del tutto insignificante, quindi manca di decisività (ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile *ratione temporis*). Ed invero, esso si colloca prima dei fatti ritenuti rilevanti dal giudice di merito, al fine dell'affermazione della sussistenza della scientia damni: in primo luogo, la condanna del R. al risarcimento dei danni in favore degli odierni intimati, non in sede penale, bensì con le sentenze successivamente intervenute in sede di civile (all'esito dei procedimenti intrapresi dai danneggiati per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di truffa). Sono state queste che -secondo la ricostruzione, più che logica, del giudice d'appello - una volta notificate, unitamente al precetto, hanno reso note al debitore le pretese dei creditori, inducendo nello stesso la consapevolezza del pregiudizio che avrebbe loro arrecato con la costituzione del fondo patrimoniale (che è successiva appunto alla notificazione di titolo esecutivo e di precetto, come evidenziato in sentenza). Peraltro, la motivazione sulla sussistenza in capo al debitore della consapevolezza del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori è ben più articolata di quanto lasci intendere il motivo di ricorso,

poichè fondata su una serie di fatti elencati sotto le lettere da a) a d) del paragrafo 3 della sentenza costituenti presunzioni idonee allo scopo, ai sensi dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 24757/08).

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3.- Col terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla F..

I ricorrenti osservano che sarebbe emerso in corso di causa che i beni costituiti in fondo patrimoniale erano stati acquistati dal R. in regime di comunione legale con la moglie, e quindi si appartenevano a quest'ultima nella quota della metà. L'atto si sarebbe dovuto perciò qualificare come a titolo oneroso, e non a titolo gratuito, e pertanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza del consilium fraudis in capo alla moglie.

Pertanto, sarebbe errata l'affermazione del secondo giudice di gratuità dell'atto e sarebbe viziata la motivazione per aver omesso di motivare sulla sussistenza di detto requisito.

3.1.- Per evidenti ragioni di connessione va esaminato congiuntamente il quarto motivo, col quale è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., perchè la Corte d'Appello avrebbe presunto il consilium fraudis in capo alla F. per il solo fatto che questa era coniugata col R., senza che vi fossero perciò indizi gravi precisi e concordanti.

3.2.- I motivi non meritano di essere accolti.

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui dell'art. 2901 c.c., n. 1, secondo l'univoco orientamento di questa Corte (per il quale, cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24757/08 e ord. n. 2530/15), che va qui confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.

Essendo perciò corretta in diritto l'affermazione del giudice d'appello circa la natura gratuita dell'atto, il terzo motivo è infondato.

Poichè detta gratuità rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore, il quarto motivo, riferito all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla F., è inammissibile per carenza di interesse (oltre che infondato, avendo comunque la Corte di merito motivato sulla base

delle presunzioni di cui si è detto trattando del secondo motivo).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poichè gli intimati non si sono difesi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015